

XVI legislatura

A.S. 2680:

**"Conversione in legge del decreto-legge
11 aprile 2011, n. 37, recante
disposizioni urgenti per le commissioni
elettorali circondariali e per il voto dei
cittadini temporaneamente all'estero in
occasione delle consultazioni
referendarie che si svolgono nei giorni
12 e 13 giugno 2011"**

Aprile 2011
n. 104



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

Articolo 1 (Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio). 1

Articolo 2 (Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011). 6

Articolo 1

(Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio)

Il comma 1 stabilisce che, al fine di assicurare il *quorum* necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali per le prossime elezioni, il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. E' previsto che i funzionari statali partecipino ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti, e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

La RT riferisce che la norma prevede che, al fine di assicurare il *quorum* necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il prefetto designi al presidente della Corte d'appello, senza *maggiori oneri per la finanza pubblica*, funzionari statali da nominare componenti aggiunti, i quali partecipino ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti.

Quindi, venendo ai profili di quantificazione, la RT ribadisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i componenti aggiunti, funzionari statali designati dal prefetto, si sostituiscono ai componenti effettivi o supplenti già previsti, in caso di loro assenza, senza ulteriori impegni di spesa. Infatti, per la partecipazione alle riunioni, l'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha soppresso qualsiasi compenso, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, da liquidare al componente effettivo o, in sua assenza, a quello supplente, ovvero, con la presente proposta, al componente aggiunto, che interviene solo in assenza di quello effettivo e di quello supplente e con la finalità specifica di assicurare il regolare svolgimento delle attività delle commissioni e, quindi, delle procedure elettorali. Inoltre, conclude la RT, una analoga disposizione era prevista, per gli anni 2009 e 2010, dall'articolo 4 del decreto-legge

27 febbraio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e successive modificazioni.

La relazione illustrativa afferma che il comma é volto a disciplinare il funzionamento delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, in quanto la norma che consentiva, fino al 31 dicembre 2010, al prefetto di designare al Presidente della corte d'appello funzionari statali, in qualità di componenti aggiunti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali, in assenza dei componenti effettivi o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, non é stata prorogata (articolo 4 del decreto- legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, e successive modificazioni).

Pertanto, si rende necessario reintrodurre, a regime, la previsione citata. Potranno così intervenire alle riunioni dei citati organismi collegiali, in qualità di componenti aggiunti, funzionari statali designati dal prefetto, al fine di raggiungere il quorum necessario alla validità delle riunioni. La questione, conclude la r.i., riveste estrema importanza e urgenza, tenuto conto che, già dal prossimo 16 aprile, in vista del prossimo turno elettorale di primavera, le commissioni e delle sottocommissioni elettorali dovranno riunirsi per l'esercizio – in tempi strettissimi e indilazionabili – dei fondamentali compiti di formazione e periodica revisione delle liste elettorali, ma soprattutto di esame e ammissione delle liste dei candidati alle elezioni comunali. La mancanza dei componenti aggiunti potrebbe, quindi, pregiudicare il funzionamento delle commissioni e, conseguentemente, la regolarità del procedimento elettorale, già dalle prossime elezioni amministrative. La disposizione non comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in tema di esclusione di qualsiasi compenso in favore dei componenti effettivi o supplenti delle commissioni elettorali,

e della clausola di invarianza riportata nel dispositivo, non vi sono osservazioni.

Il comma 2 prevede che all'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241, laddove sono stabilite norma in materia di agevolazioni tariffarie nei trasporti in occasione delle elezioni, dopo il primo comma, é inserito il comma 1-*bis*, in cui si prevede che, per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, é riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto A/R. E' stabilito altresì che l'importo massimo rimborsabile non possa essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

La RT ribadisce anzitutto che la norma prevede che, per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale é riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

Quindi, venendo anche ai profili di quantificazione, afferma che il dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a riconoscere la possibilità dell'uso del mezzo aereo in alternativa all'utilizzo dei mezzi ferroviari o marittimi già ammessi a rimborso (nella misura del 60 per cento) dalla legislazione vigente. Il riconoscimento della nuova agevolazione é stato limitato nella misura del 40 per cento del costo del biglietto, con un limite massimo rimborsabile di 40 euro per elettore, per il viaggio di andata e ritorno. Tale limitazione massima del rimborso garantisce che non vi siano maggiori oneri rispetto a quelli posti dalla legislazione vigente, considerato che l'utilizzo dell'aereo avverrà in sostituzione del treno, per il quale il rimborso medio si è attestato, in passato, in circa 20 euro per ogni singolo viaggio, quindi in 40 euro per elettore.

Ciò si desume, conclude la RT, dalla valutazione analitica dei dati relativi ai rimborsi per agevolazioni concessi dal 2004 al 2009 che viene riproposta nella seguente tavola.

Anno	Tipologia di consultazione	N. viaggi	Spesa complessiva	Spesa media viaggio
2004	Europee, amministrative, suppletive	247.152	4.321.538	17,49
2005	Regionali, amministrative, referendum, suppletive	201.203	3.569.883	17,74
2006	Politiche, amministrative, referendum	436.196	7.941.102	18,21
2007	Amministrative parziali	50.018	1.044.750	20,89
2008	Politiche, amministrative	336.445	7.071.053	21,02
2009	Europee, amministrative, referendum	190.772	4.012.715	21,03

La relazione illustrativa afferma che il dispositivo introduce un'agevolazione nella misura del 40 per cento per l'acquisto del biglietto aereo di andata e ritorno per il raggiungimento della sede elettorale.

L'articolo 116 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e la legge 26 maggio 1969, n. 241, disciplinano le agevolazioni, concesse agli elettori che si trovano temporaneamente fuori della propria sede elettorale, per i viaggi con mezzi ferroviari e marittimi effettuati in occasione di consultazioni elettorali, i cui oneri sono posti a carico dello Stato. Le medesime agevolazioni si applicano anche in occasione dello svolgimento dei *referendum*, e per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo per effetto dei richiami contenuti, rispettivamente, nell'articolo 50 della legge 25 marzo 1970, n. 532, e nell'articolo 51 della citata legge n. 18 del 1979.

Le agevolazioni sono concesse direttamente dai vettori al momento dell'emissione del biglietto con successivo rimborso da parte dello Stato nei confronti dei vettori medesimi.

Attualmente, conclude la r.i., nessuna agevolazione è contemplata per i viaggi aerei ed essa, quindi, è introdotta con la disposizione in argomento. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato in quanto l'uso del mezzo aereo è alternativo all'utilizzo dei mezzi ferroviari o marittimi già ammessi a rimborso e l'importo massimo rimborsabile di 40 euro corrisponde alla spesa media stimata per agevolazioni ferroviarie e marittime.

Al riguardo, per i profili metodologici e di copertura, pur in presenza, sotto il profilo contabile, di una nuova fattispecie d'onere di fatto "legislativamente" determinata - per cui si attiva una componente di spesa in bilancio riconducibile alle spese di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità (oneri inderogabili), avente peraltro natura giuridica "obbligatoria" (trattandosi di diritti soggettivi perfetti) - occorre considerare che il dispositivo in esame viene, ciò nondimeno, formulato ad "invarianza d'oneri", assumendosi la neutralità della spesa, rispetto agli effetti che sono da considerarsi già scontati dagli stanziamenti a legislazione vigente, in considerazione del fatto che le agevolazione tariffarie vigenti verrebbero già ad oggi rimborsate al vettore ferroviario nella medesima misura media rispetto a quella massima stabilita dalla norma in esame come limite "unitario" per i viaggi aerei A/R.

In proposito, venendo ai profili di quantificazione illustrati dalla RT, non si può non evidenziare che, proprio sulla base delle evidenze esposte in RT - in relazione alle analoghe spese per viaggi ferroviari, a tariffa ridotta, rimborsate in occasione delle precedenti tornate elettorale - il dato di spesa già scontato nei tendenziali a l.v. confermerebbe l'assoluta neutralità degli oneri scaturenti dal dispositivo in esame solo nel caso in cui trovasse conferma la presunzione circa la medesima platea "complessiva" di interessati alle due modalità di viaggio (treno e aereo)¹.

È chiaro, infatti, che la dimostrazione della invarianza fornita dalla RT non considera che la stessa prevista fruibilità della riduzione tariffaria, d'ora innanzi, anche per i viaggi in aereo potrebbe indurre una quota di aventi diritto al voto ad optare per l'effettivo esercizio del medesimo, ed alla contestuale fruizione della riduzione tariffaria, a fronte della condotta volta al mancato esercizio del diritto tenuta nelle occasioni precedenti e, dunque, della mancata fruizione della riduzione tariffaria prevista dalla legge.

È chiaro, in tal senso, che la nuova possibilità di viaggio in aereo potrebbe determinare in futuro un aumento della spesa che non è possibile considerare scontato nell'ambito dei "tendenziali" a legislazione vigente².

¹ In considerazione del costo "medio" sostenuto per ciascun viaggio (il 60% del prezzo ordinario con una spesa media che è stata pari a circa 20 euro *pro capite*, per ciascun viaggio di A/R), a fronte della nuova previsione di tariffa agevolata prevista anche per i viaggi aerei (il 40% della tariffa, ma per il viaggio completo A/R), con una franchigia massima di 40 euro per viaggio (soglia corrispondente ai 20+20 euro scontati per ciascun viaggio di andata e ritorno evidenziata dalla RT). E' chiaro che il ragionamento presenta un sua coerenza solo se, sia per i viaggi in ferrovia che per quelli in aereo, si presenti la medesima platea di elettori non domiciliati nei luoghi di residenza interessati alle riduzioni tariffarie in argomento

² In proposito, dal punto di vista metodologico, tenuto conto che la stima indicata dalla RT risulta calibrata sulla spesa effettivamente sostenuta nelle precedenti tornate elettorali, e non su quella "prevista", appare evidente che, a fronte del ben ipotizzabile aumento della platea degli elettori aventi

Oltretutto, pur ammettendo la neutralità del dispositivo, alla luce di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità, andrebbero comunque acquisiti gli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità della invarianza, richiedendosi a tal fine:

- a) conferma circa l'ammontare delle risorse annue già stanziata in bilancio ai fini di cui si discorre³;
- b) i criteri di costruzione per il 2011 per la quantificazione degli stanziamenti in questione, secondo il rigoroso criterio della "legislazione vigente"⁴.

Infine, si segnala che la clausola di invarianza andrebbe comunque formalmente indicata nella norma medesima, e non solo indicata dalla RT.

Articolo 2

(Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011).

Il comma 1 stabilisce che, in occasione dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero:

a) gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) i dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora

diritto alle riduzioni tariffarie per viaggi in aereo, la spesa potrebbe presentarsi, nel complesso, sensibilmente in aumento rispetto a quella registrata in passato.

³ In proposito occorre segnalare che il piano gestionale n. 2 del capitolo 1310 (*Spese per esigenze connesse ai servizi elettorali*) dello stato di previsione del Ministero dell'Interno (Tabella 8, del bilancio dello Stato per il 2011) reca una previsione di spesa relativa alla imputazione "*somme da rimborsare alle ferrovie dello Stato SPA e alle società concessionarie dei servizi di linea per le facilitazioni di viaggio accordate agli elettori in occasione delle consultazioni elettorali*" pari a soli 3.469 euro annui per il triennio 2011/2013.

⁴ Articolo 23, comma 1, secondo periodo della legge n. 196/2009. Si veda, più in generale, anche la circolare del Dipartimento della R.G.S n. 28 del 2 luglio 2010 recante "*Previsioni di bilancio per il 2011 e per il triennio 2011/2013. Budget per il triennio 2011/2013*" pagina 3 e seguenti.

non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

Il comma 2 prevede che gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e *telex* all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

Il comma 3 afferma che gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

Il comma 4 prevede che l'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune,

tramite *telefax* o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite *telefax* o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo.

L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

Il comma 5 stabilisce che gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite *telefax* o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

Il comma 6 prevede che gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera *a)*, aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

Il comma 7 stabilisce che per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

Il comma 8 afferma che negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

Il comma 9 prevede che i comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Il comma 10 stabilisce che ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi é effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

Il comma 11 stabilisce che la determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella.

Il comma 12 reca infine il dispositivo di copertura stabilendo che per le finalità di cui all'articolo sia autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che nel corso del 2011 sono previsti due importanti adempimenti di particolare rilevanza per il Ministero degli affari esteri: le consultazioni referendarie ed il censimento dei

cittadini italiani all'estero, che si terranno rispettivamente nei mesi di giugno e di ottobre dell'anno in corso.

Nell'intento di rendere quanto più fluide e di garantire la massima efficacia alle complesse operazioni legate al doppio impegno, tenuto conto delle numerose procedure informatiche correlate ai due eventi, sia in fase preliminare, con la verifica e la bonifica dei dati degli schedari consolari, sia in fase successiva con l'elaborazione dei dati statistici e dei risultati ottenuti, si ritiene necessario non prevedere una modifica in corso d'anno delle voci e delle tariffe consolari di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. E ciò, anche al fine di consentire il completo adeguamento dei sistemi informatici utilizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari, per quanto riguarda gli applicativi anagrafici utilizzati dal Ministero degli affari esteri.

La complessità e il numero delle modifiche alla tabella consolare (arrotondamenti, in aumento ovvero per difetto, delle percezioni dovute, nonché sostanziali cambiamenti nelle corrispondenze degli articoli da applicare e nei criteri di calcolo da seguire) non consentirebbero infatti di adeguare rapidamente i vecchi programmi di contabilità attiva, attualmente in funzione presso gli uffici consolari (circa centoventi, ove non è ancora operativo il nuovo Sistema integrato funzioni consolari-SIFC).

L'aggiornamento delle procedure di calcolo e lo sviluppo delle procedure digitali utilizzate nel Sistema Integrato Funzioni Consolari (SIFC) richiedono del resto almeno tre mesi. Occorre parallelamente completare l'attivazione del SIFC presso l'intera rete consolare, programmando anche missioni in loco di personale tecnico ministeriale per le sedi di maggiori dimensioni e con un numero elevato di connazionali. Proprio in considerazione degli impegni legati allo svolgimento dei *referendum* e del censimento 2011, l'estensione del SIFC a tutti gli uffici consolari non potrà quindi avvenire prima della fine dell'anno in corso. Ove dovesse intervenire una modifica della tabella consolare prima della fine del 2011, le sedi che dovessero operare senza l'ausilio di sistemi informatici automatizzati risulterebbero pertanto di fatto paralizzate, dovendo ricorrere a procedure manuali, con tempi di lavoro enormemente dilatati ed elevati rischi di errore. Anche sotto il profilo finanziario il drastico abbattimento degli atti emessi dagli uffici provocherebbe una sensibile contrazione degli introiti derivanti da percezioni consolari.

Si rende pertanto necessario confermare gli articoli e gli importi della vigente tabella dei diritti consolari fino al prossimo 31 dicembre 2011, al fine di garantire l'esecuzione degli indispensabili adeguamenti di carattere informatico.

Quanto ai profili di quantificazione, gli oneri per l'attuazione del voto degli elettori temporaneamente all'estero viene calcolato sulla base dei precedenti, ancorché essa possa poi venire influenzata da variabili connesse alla peculiarità di tale elettorato e alla sua mobilità geografica.

Il riferimento più utile in questo senso è il *referendum* 2009, sulla base del quale si possono stimare gli oneri che comprendono la produzione del materiale elettorale, la sua predisposizione in plichi nominativi, il loro invio postale dall'Italia, ovvero, per le aree remote o non sicure, le spese di trasporto con voli specifici, ove non messi a disposizione dall'Aeronautica Militare.

*STIMA DEGLI ONERI FINANZIARI CONNESSI AL VOTO REFERENDARIO DEI
TEMPORANEI*

Voce	Onere fin.	Note
Stampa materiale elettorale per temporanei	50.000	Quantificazione tenendo conto delle economie di scala che la contemporanea consultazione referendaria per i residenti – effettuata ex legge n. 459 del 2001 – e sui dati registrati per il referendum 2009, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Predisposizione dei plichi elettorali individuali per temporanei	50.000	Quantificazione basata sui dati registrati per il referendum 2009, per gli elettori ubicati in aree considerate a rischio o prive di un sistema postale affidabile.
Spese di trasporto ad hoc in teatri di guerra e aree remote	300.000	L'onere concernente le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2009, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
Spese per l'inoltro a Roma dei plichi restituiti, contenenti le schede votate	300.000	L'onere concernente le spese dirette del Ministero degli affari esteri nel 2009, che possono variare in relazione all'apporto logistico fornito dall'Aeronautica Militare.
Totale 700.000		

La relazione illustrativa riferisce che l'articolo reca disposizioni intese ad assicurare la partecipazione al voto per corrispondenza dei

cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o per missioni internazionali in occasione dei *referendum* che si svolgeranno nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

L'intervento risulta indispensabile in quanto l'ordinamento vigente non accorda modalità agevolate di partecipazione al voto dei cittadini italiani temporaneamente residenti all'estero; tali elettori, pertanto, dovrebbero esercitare il proprio diritto di voto direttamente presso la sezione elettorale di assegnazione nel territorio nazionale, con la conseguenza che alcune categorie di elettori potrebbero essere concretamente private del diritto di voto a causa dell'assolvimento di delicati doveri di ufficio svolti all'estero a servizio del Paese durante il periodo di votazione.

Le disposizioni in parola hanno contenuto analogo a quello previsto dal decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, il quale ha disciplinato l'esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini temporaneamente all'estero per le elezioni europee del 2009 e i *referendum* del 21 e 22 giugno dello stesso anno.

In particolare, il comma 1 individua in tre categorie i soggetti che possono esprimere il voto per corrispondenza, e precisamente: a) personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali; b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio per un periodo superiore a tre mesi e familiari conviventi; c) professori e ricercatori universitari in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero da almeno tre mesi e per una durata complessiva di almeno sei mesi nonché familiari conviventi.

Ai sensi dei commi 2 e 3, l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero é condizionato alla presentazione di apposita dichiarazione da parte degli interessati. Il personale militare o di polizia in missione e i dipendenti statali (e familiari conviventi) di cui alle lettere a) e b) del comma 1 hanno l'onere di presentare la suddetta dichiarazione al comando o, rispettivamente, all'amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. Il comando o l'amministrazione ricevente fa pervenire gli elenchi dei richiedenti, distinti per comune di residenza, all'ufficio consolare (comma 2). I professori e ricercatori universitari di cui alla lettera c) del comma 1 presentano la loro richiesta direttamente all'ufficio consolare (comma 3).

Il comma 4 disciplina la trasmissione da parte dell'ufficio consolare a ciascun comune di residenza dell'elenco dei nominativi degli elettori che hanno fatto richiesta di voto all'estero, nonché il procedimento di acquisizione, da parte dell'ufficio consolare, dell'attestazione di mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascun elettore, presso il suddetto comune di appartenenza.

Il comma 5 disciplina la possibilità di revoca della dichiarazione di cui al comma 4, finalizzata all'esercizio del voto all'estero, attraverso una apposita dichiarazione presso l'ufficio consolare che ne dà comunicazione al comune di appartenenza.

Il comma 6 precisa che gli elettori che non abbiano fatto pervenire la domanda nei termini, o che l'abbiano revocata, potranno esercitare il diritto di voto solo in Italia, nella circoscrizione relativa al comune di residenza.

Gli altri elettori che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5 potranno esercitare il diritto di voto solo per corrispondenza.

È prevista un'eccezione per gli elettori impegnati in missioni internazionali che siano effettivi in unità organiche o navali impiegate organicamente in missioni internazionali: essi potranno votare in Italia qualora, per cause di forza maggiore, non abbiano potuto votare all'estero, previa apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego.

Il comma 7 prevede che per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovino applicazione le disposizioni della legge sul voto degli italiani all'estero e del relativo regolamento di attuazione (legge 27 dicembre 2001, n. 459, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104), in quanto compatibili.

Il comma 8 disciplina il voto per corrispondenza e prevede che, per il personale delle Forze armate e di polizia impegnato in missioni internazionali e per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, il Ministero della difesa, d'intesa con i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, stabilisce le modalità tecnico-organizzative di formazione, di invio e di recapito all'estero dei plichi contenenti il materiale elettorale, nonché

la relativa consegna, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

Ai sensi della comma 9, i comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

Il comma 10 disciplina le modalità di scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero, con le schede votate dagli elettori residenti all'estero.

Il comma 11 disciplina la determinazione dei diritti consolari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.

Il comma 12 reca infine l'autorizzazione di spesa per l'anno 2011, pari a 700.000 euro.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, riprendendo nella sostanza le valutazioni già formulate a suo tempo⁵, si premette che l'indicazione degli oneri per sommi capi riportata dalla RT è formulata sotto forma di limite massimo e che l'articolo in esame prefigura specifici adempimenti, sia a carico dei Consolati all'estero del MAE sia in relazione all'impiego del personale militare del Ministero della Difesa, in relazione all'inoltro dei plichi presso la circoscrizioni elettorali di competenza sul territorio nazionale, per cui occorre formulare alcune osservazioni in merito alla relativa quantificazione.

In proposito, va rammentato che la RT riferisce che al fine di assicurare la massima efficacia alle complesse operazioni, tenuto conto delle numerose procedure informatiche previste, gli oneri per l'attuazione del voto degli elettori temporaneamente all'estero viene calcolato sulla base dei precedenti, ancorché "essa possa poi venire influenzata da variabili connesse alla peculiarità di tale elettorato e alla sua mobilità geografica."

E' chiaro in proposito che, in aggiunta agli elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse autorizzate a fronte degli oneri attesi andrebbero anche chiariti misura e compatibilità delle succitate eventuali modifiche nel calcolo degli oneri, a fronte di una

⁵ Cfr. Nota di lettura n. 35, pagina 11 e seguenti.

autorizzazione di spesa che si configura, invece, chiaramente quale "limite" massimo.⁶

Inoltre, con specifico riferimento agli oneri previsti per l'Amministrazione del Ministero degli Esteri, si osserva che il prospetto allegato reca un'indicazione di sintesi, in relazione a ciascuna spesa prevista, esplicativa dei fattori considerati nella quantificazione, ma senza esporre un'illustrazione analitica dei fattori e degli oneri considerati per la quantificazione di ciascuna previsione di spesa, in modo tale da renderne impossibile la verifica di congruità.

A tale proposito, va segnalato che, in occasione dell'esame dell'A.S. 1341 recante il ddl di conversione del decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie*", la RT forniva un analogo quadro di riferimento per le voci di spesa relative all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani momentaneamente all'estero, per cui si traeva un ammontare complessivo di spesa pari a 690.000 euro annui, essendo calcolata la voce relativa a "Predisposizione dei plichi elettorali individuali per tempora extra ut" 40.000 euro in luogo dei 50.000 euro segnalati dalla RT in esame.

Andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti in ordine ai fattori di costo che hanno indotto alla riduzione della previsione di spesa relativa a queste due voci, nonché delucidazioni in merito alla variabilità degli oneri previsti per l'inoltro dei plichi a Roma in relazione al supporto fornito dall'Aeronautica militare.

In merito al comma 11, andrebbe confermato che, per effetto della proroga dell'adeguamento dei diritti consolari a tutto il 2011, non derivino nuovi o maggiori oneri a causa del venir meno di maggiori entrate che sarebbero a rigore già scontate nei tendenziali a legislazione vigente per tale anno.

In relazione, infine, alle specifiche disposizioni di cui ai commi 3, 8, 9, 10 e 11 andrebbe assicurato che l'attuazione degli adempimenti ivi indicati opererà senza alcun aggravio di oneri per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, avvalendosi, le amministrazioni di volta in volta coinvolte negli adempimenti ivi stabiliti, dei soli mezzi ordinari di bilancio previsti per loro dalla legislazione vigente⁷.

⁶ In occasione dell'esame del decreto legge n. 3 /2009, il Dipartimento della R.G.S. si limitava a certificare che le quantificazioni di spesa per aggregati risultavano "sulla base dei costi sostenuti in occasione delle lezioni politiche 2008." Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.F., Nota n. 17689 del 17 febbraio 2009.

⁷ Al riguardo, si puntualizza che, specificamente per gli adempimenti ricadenti sui comuni, l'articolo 27 della legge di contabilità prevede espressamente che per norme di legge in cui si prevedano oneri

Venendo ai profili di copertura, atteso che il fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei *referendum* reca in bilancio uno stanziamento dimensionato in base a quanto previsto a legislazione vigente, andrebbe confermata la congruità del medesimo fondo a fronte del nuovo onere recato dal presente provvedimento.

aggiuntivi ricadenti su enti del settore pubblico, le medesime norme debbano indicare i mezzi con cui questi possano farvi fronte.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>